

Big Switch: prospettive nel mercato elettrico italiano

Ottavio Slavio

I mercati elettrici liberalizzati non sempre consentono ai consumatori finali di trarre vantaggio dalla concorrenza tra i produttori. Il caso inglese e quello italiano mostrano due possibili soluzioni alternative a questo problema.

Lo scopo di questo breve intervento è inquadrare la specifica esperienza inglese del *Big Switch* in un modello più generale, in modo da compararla con l'esperienza italiana di Acquirente Unico.

Nell'articolo di Moorey è descritto un esempio di modello di organizzazione del mercato al dettaglio basato sulla procedura di acquisto collettivo.

Il modello, sperimentato con successo nel corso del 2012 nel mercato elettrico del Regno Unito, si basa su tre elementi:

- un soggetto che svolge la funzione di coordinare gli acquirenti e organizzare gli scambi;
- un meccanismo competitivo attraverso il quale si selezionano i fornitori;
- un portafoglio di contratti di fornitura.

Il principale vantaggio sottostante questo modello è permettere di gestire le negoziazioni che avvengono nel mercato al dettaglio con strumenti analoghi a quelli utilizzati nei mercati all'ingrosso. I flussi informativi sono centralizzati, proprio come avviene in un mercato di borsa o in una piattaforma di *trading*, al fine di ridurre i costi di transazione. Il numero dei prodotti è relativamente limitato, in modo da non disperdere liquidità e facilitare la comparazione tra i differenti prodotti. I venditori sono forzati a competere esclusivamente sul prezzo e, per ogni tipologia di prodotto, gli acquirenti ricevono simultaneamente tutte le offerte disponibili.

Lo scopo economico di un simile approccio è evidentemente quello di favorire la convergenza del prezzo al dettaglio al livello del prezzo all'ingrosso, al netto dei costi di commercializzazione. Questi ultimi, inoltre, sono destinati a ridursi a seguito della contrazione dei costi di transazione.

Analizziamo il *Big Switch* e proviamo a rispondere ad alcune domande sul concreto funzionamento del modello.

Chi ha svolto la funzione di coordinatore?

La funzione di coordinatore è stata svolta da un soggetto privato (Which?) su propria iniziativa, in maniera del tutto indipendente sia dal Governo britannico che dal regolatore (Ofgem). L'articolo di Moorey, tuttavia, non indica quali costi sono stati sostenuti da Which? per organizzare la procedura e come sono stati coperti, un'indicazione che sarebbe interessante conoscere.

In che cosa è consistita l'attività di coordinamento e organizzazione degli scambi?

La procedura seguita nel Regno Unito è simile al meccanismo abitualmente utilizzato per individuare la domanda potenziale in un dato mercato (il cosiddetto *market test*) e si articola in due fasi:

- informare i consumatori che si terrà una procedura di selezione di fornitori su larga scala e invitare a inviare una manifestazione di interesse, non vincolante, al cambio di fornitore, dettagliata con informazioni riguardanti la propria bolletta energetica, dalle quali si evince il livello di prezzo al di sopra del quale non c'è convenienza al cambio di fornitura (fase non vincolante);
- organizzare una procedura d'offerta basata sulla competizione di prezzo, selezionare le migliori offerte e procedere alla stipula dei contratti tra fornitori e consumatori (fase vincolante).

Va innanzitutto notato che il rapporto commerciale tra consumatori finali e fornitori è diretto: il coordinatore non agisce da intermediario commerciale (grossista), cioè non compra né vende energia, ma si limita a organizzare il mercato. Il ruolo svolto da Which? è, in certo modo, l'equivalente nel mercato al dettaglio di quello svolto dalle borse elettriche nel mercato all'ingrosso.

Che tipo di meccanismo competitivo è stato scelto?

Which? ha scelto di avvalersi di un'asta discendente, cioè di un tipico meccanismo con cui si crea competizione di prezzo tra venditori. In principio, ogni singolo acquirente potrebbe autonomamente sollecitare offerte a una pluralità di venditori e selezionare quella più conveniente, ma i costi di transazione sarebbero elevatissimi. La procedura di acquisto collettivo sfrutta le economie di scala della funzione di costo di transazione del meccanismo d'asta, rendendolo alla portata di chi, singolarmente, non avrebbe potuto permetterselo. I mercati

all'ingrosso organizzati funzionano come meccanismi d'asta: in alcuni casi, si tratta di aste aperte con negoziazione continua (per esempio, borse finanziarie), in altri casi sono aste chiuse simultanee (per esempio, borse elettriche spot). Non è tanto il formato dell'asta quello che importa in questo ragionamento, ma il fatto che l'asta è, in genere, una tecnologia di gestione delle transazioni caratterizzata da elevati costi fissi e bassi costi variabili e, quindi, da forti economie di scala. Ciò spiega il suo successo nei mercati all'ingrosso e la sua impraticabilità in quelli al dettaglio, a meno che, appunto, non vi sia una modalità di aggregazione della domanda.

Che tipo di contratti di fornitura sono stati proposti?

Il portafoglio di contratti di fornitura proposto prevede sia un contratto a prezzo fisso (per 12 mesi) sia un contratto a prezzo variabile. In entrambi i casi, è previsto il pagamento di una penale a carico dell'acquirente in caso di risoluzione anticipata del contratto (*exit fee*).

In effetti, il portafoglio proposto consente ai consumatori di auto-selezionarsi in base alla propensione al rischio: coloro che sono avversi al rischio scelgono il prezzo fisso (fornitura con acquisto a termine), mentre gli altri aderiscono all'offerta con prezzo variabile (fornitura con acquisto a pronti).

Infine, da notare che, per ridurre l'esposizione al rischio di risoluzione del contratto sopportato dal venditore, è prevista una penale, assimilabile al premio di un'opzione, che il consumatore deve versare all'acquirente per avere il diritto di comprare energia senza averne però l'obbligo.

La finalità del *Big Switch*, così come dichiarata da Moorey, è tutelare i consumatori finali, consentendo loro di realizzare risparmi in bolletta attraverso il cambio di fornitore.

In Italia, il compito di tutelare i consumatori è affidato per legge (D.Lgs. 79/99) alla società pubblica Acquirente Unico spa, appartenente al gruppo Gse.

Acquirente Unico spa, operativa dal 2004 è una società di vendita con l'obbligo di fornire energia ai clienti domestici e alle piccole imprese a prezzi controllati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, compra nel mercato all'ingrosso energia elettrica e la rivende agli esercenti.

In che cosa differisce la modalità di tutela britannica da quella italiana?

Innanzitutto, nel caso italiano il servizio di maggior tutela è previsto dall'ordinamento giuridico ed è disciplinato, oltre che dalla legge, anche dalle delibere del regolatore.

Il modello di Acquirente Unico si basa su tre elementi:

- un soggetto che approvvigiona energia per conto di una specifica classe di venditori;
- venditori con l'obbligo di servire specifiche classi di clienti a condizioni stabilite dal regolatore;
- mercati elettrici *spot* e *forward* con elevata liquidità.

Il ruolo fondamentale di Acquirente Unico è trasferire il prezzo dell'energia formatosi sul mercato all'ingrosso direttamente al consumatore finale, attraverso il prezzo a cui il venditore (esercitante il servizio di maggior tutela) è obbligato a servire il cliente che opta per il regime di tutela.

Acquirente Unico non organizza quindi un mercato, ma è esso stesso operatore del mercato all'ingrosso. È fondamentale, pertanto, che vi siano mercati organizzati ben funzionanti (come appunto quelli gestiti dal Gme) sui quali tale soggetto possa formulare offerte di acquisto finalizzate a minimizzare il costo totale di approvvigionamento.

Oltre a operare nei mercati organizzati, Acquirente Unico può indire procedure di acquisto con sollecitazione di offerte, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione propri dell'attività di *public procurement*.

Poiché AU è una controparte commerciale, il suo compito è costruire un portafoglio di contratti di approvvigionamento, bilanciando tra acquisti a prezzo variabile o a pronti e acquisti a prezzo fisso o a termine. Il consumatore tutelato italiano, a differenza di quello britannico, non può scegliere tra i due differenti regimi di prezzo, ma è assoggettato al regime previsto dall'Autorità di regolazione, attualmente basato su aggiornamenti trimestrali. Il grado di esposizione al rischio di variabilità del prezzo dell'energia è deciso da Acquirente Unico per conto del consumatore finale.

In entrambe le procedure, britannica e italiana, il consumatore finale acquista energia a prezzi determinati attraverso meccanismi competitivi: l'asta discendente nel caso inglese, i mercati elettrici del Gme e le aste di AU, nel caso italiano.

I consumatori in regime di tutela possono passare a un altro fornitore senza pagare alcuna penale, e analogamente possono rientrare nel regime di tutela a costo nullo. Di fatto, l'assenza di costi associati al cambio di fornitore, finalizzata a facilitare l'operazione di *switching*, genera per i venditori un'esposizione al rischio volume: in caso di contratti di rivendita a prezzo fisso coperti con acquisti anch'essi a prezzo fisso, nel momento in cui l'acquirente finale risolve il contratto, il venditore è esposto al rischio che il prezzo di vendita corrente sia nel frattempo diventato insufficiente a coprire il costo del contratto di approvvigionamento.

In conclusione, i due modelli hanno approcci diversi alla gestione di processi di scelta collettivi. Quello anglosassone si ispira a una concezione privatistica della gestione di tali processi, che potremmo per semplicità chiamare "modello

club”, quello italiano si ispira a una concezione pubblicistica, che in maniera altrettanto semplicistica potremmo indicare come “modello regolatorio”.

Il modello anglosassone, per essere replicato altrove, sembrerebbe richiedere esclusivamente la presenza di un soggetto che, su base volontaristica o dietro corrispettivo, organizza occasionalmente procedure collettive di selezione del fornitore. Il modello italiano, al contrario, richiede precisi interventi di carattere normativo e la creazione di un operatore *ad hoc*, specializzato in approvvigionamento di energia. Non sembra essere rilevante la proprietà dell'operatore in questione, ciò che conta è la sua funzione e gli obblighi che ha nei confronti delle autorità di regolazione.

Entrambe le esperienze testimoniano le difficoltà di funzionamento dei mercati energetici al dettaglio: la possibilità di cambiare fornitore non rappresenta in sé una garanzia che le condizioni economiche di fornitura siano le più convenienti possibile per il cliente finale. Nei processi di liberalizzazione si è data grande enfasi alla creazione di mercati all'ingrosso ben funzionanti. Si pensi, per esempio, a quanto sia complessa l'architettura dei mercati elettrici (mercati a pronti e a termine, mercato dei servizi di dispacciamento e della capacità, solo per citarne i principali). Probabilmente è stata dedicata minore attenzione ai problemi di disegno dei mercati al dettaglio, meno sfidanti sotto il profilo teorico, ma non per questo meno adatti a sperimentare differenti soluzioni organizzative.